

Pesca sportiva

La pesca subacquea è vietata in tutta l'Area Marina Protetta.

Non sono consentiti la detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea. all'interno dell'Area Marina Protetta.

Nell'Area Marina Protetta sono vietate le gare di pesca sportiva.

Nelle zone A e B è vietata qualunque attività di pesca sportiva.

Nella zona C l'attività di pesca sportiva è consentita, previa autorizzazione dell'Ente gestore, con le seguenti modalità:

-dal 16 settembre al 14 maggio di ogni anno, dall'alba al tramonto;

-con un prelievo cumulativo giornaliero fino a 3 kg per persona, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore;

-da terra, con massimo 2 canne singole anche con mulinello, a non più di 2 ami di lunghezza non inferiore a 18 mm;

-per un massimo complessivo di 25 autorizzazioni giornaliere.

E' in ogni caso non consentito il prelievo di specie protette e individui con taglia sottomisura, nonché l'utilizzo di esche costituite da organismi non autoctoni del Mediterraneo.

A fronte di particolari esigenze di tutela ambientale e sulla base degli esiti del monitoraggio delle attività di pesca nell'area marina protetta, l'Ente gestore si riserva il diritto, con successivo provvedimento, di disciplinare ulteriormente le modalità di esercizio della pesca sportiva.

Le domande di autorizzazioni dovranno essere redatte e presentate secondo i modelli resi disponibili presso gli uffici amministrativi ed operativi del Soggetto Gestore, sul sito internet www.riservaditorreguaceto.it entro 2 giorni dalla data prevista di effettuazione dell'attività.

Il soggetto gestore rilascerà autorizzazione giornaliera all'attività di pesca sportiva previo pagamento di € 10,00 (euro dieci) presso la sede Amministrativa del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.

Il Soggetto Gestore alla consegna della ricevuta di pagamento fornirà mappa della riserva con indicate le zone di pesca e verrà fissata la data per lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva.

A fronte di irregolarità riscontrate dal personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio durante l'attività di pesca sportiva, l'autorizzazione è da intendersi decaduta. Il personale del Soggetto Gestore preposto al monitoraggio è autorizzato a denunciare immediatamente quanto rilevato alle autorità competenti.

Il decadimento dell'autorizzazione non dà diritto alla restituzione del corrispettivo versato.

In caso di avverse condizioni meteo marine che impediscano l'espletamento dell'attività di pesca sportiva, il Soggetto Gestore non è responsabile e pertanto il corrispettivo versato non potrà essere rimborsato;

Il pescatore sportivo è tenuto a portare con se l'autorizzazione e ad esibirla agli organi preposti alla sorveglianza e al controllo. Il rifiuto dell'esibizione dell'autorizzazione è causa di irregolarità di cui al comma 5 del presente articolo;

L'autorizzazione è nominale e non cedibile;

Il soggetto gestore effettuerà attività di monitoraggio e ricerca scientifica, mirate a valutare l'impatto della pesca sportiva sulle biocenosi e sugli habitat al fine di individuare e garantire una gestione sostenibile della risorsa. Gli operatori del consorzio sono autorizzati al rilievo dei dati di pesca rappresentati da quantitativo e tipologia di pescato, tale attività si svolgerà al termine della pescata.